

5-04587 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione delle detrazioni fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina riguardante le misure agevolative in favore di *start-up* innovative, con particolare riguardo alle detrazioni fiscali riconosciute per chi investe nel capitale di rischio.

In particolare, l'interrogante ravvisa la necessità di chiarire se l'alternatività delle misure agevolative debba intendersi in senso relativo o assoluto e, segnatamente, se in caso di investimenti di ammontare superiore a 100.000 euro la detrazione del 50 per cento si applichi entro il limite di 100.000 euro, con la possibilità di fruire della detrazione del 30 per cento sulla parte eccedente, oppure se, superato tale limite, l'investimento debba essere agevolato con meccanismo rigidamente alternativo applicando la detrazione del 30 per cento ovvero, in sostituzione, quella del 50 per cento nel limite di 100.000 euro.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si rappresenta quanto segue.

Tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e di quanto, coerentemente, stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 28 dicembre 2020, secondo cui «(1) a detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di cui al citato comma 7, dell'articolo 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, è alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative e in PMI innovative (ossia, a quella prevista dall'articolo 29) e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria», l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E del 2021, al par. 5, ha ribadito che, in relazione all'agevolazione di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, «la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento è alternativa a quella del 30 per cento e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria».

Ciò premesso, avuto riguardo allo stesso valore semantico delle proposizioni normative che compongono la cornice normativa di riferimento, in applicazione del richiamato principio di alternatività, si ritiene che, per investimenti superiori ad euro 100.000, il contribuente possa fruire della detrazione pari al 50 per cento della somma investita fino all'importo massimo di euro 100.000 stabilito dal citato articolo 29-*bis*, oppure, in alternativa, la detrazione pari al 30 per cento sulla somma complessivamente investita, entro l'importo massimo stabilito dall'articolo 29 del citato decreto-legge, pari ad un 1 milione di euro.